



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. De Geronimo Pier Giorgio**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>277</b>	<b>31/07/2024</b>	<b>17</b>	<b>8</b>

Oggetto:

***Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo rinnovata, in seguito a riesame, con D.D. n. 150 del 14/05/2024. Impianto IPPC 6.4.b.2, sito in S. Antonio Abate (NA) alla Via Scafati, 3. Societa' La Rosina s.r.l.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**VISTI:**

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 15 del 18/01/2023, con cui il servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è stato affidato all’Università degli Studi del Sannio;
- h. il D.D. n. 150 del 14/05/2024.

**PREMESSO**

- a. che con D.D. n. 150 del 14/05/2024, che integralmente si richiama, è stata da ultimo rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società La Rosina s.r.l. per l’impianto IPPC 6.4.b.2, sito in S. Antonio Abate (NA) alla via Scafati,3;
- b. che la Società La Rosina s.r.l., in uno all’istanza di riesame con valenza di rinnovo, aveva richiesto modifiche non sostanziali consistenti, tra l’altro, nell’annessione dell’area denominata “piazzale D” nella tavola S-1;
- c. che in riscontro alle richieste espresse dagli Enti nella prima seduta di Conferenza di Servizi, la società ha trasmesso relazione integrativa, in cui, senza aver integrato la domanda e senza aver chiesto di modificare l’oggetto della Conferenza, prevedeva anche l’annessione delle aree denominate “piazzale C” e “piazzale E” nella citata tavola S-1;
- d. che nel corso della Conferenza di Servizi, il Comune di S. Antonio Abate e l’ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, rispettivamente con nota prot. 29694 del 29/08/2023 e con nota inviata in data 01/12/2023 esprimevano parere favorevole sul riesame con valenza di rinnovo e sulla modifica non sostanziale richiesta, considerando nelle relative prescrizioni anche le aree denominate “piazzale C” e “piazzale E” che non erano oggetto dell’istanza originaria;
- e. che l’Università degli Studi del Sannio, consulente tecnico-scientifico della scrivente UOD in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, in virtù di Convenzione, esprimeva, invece, il proprio parere sul riesame e sulla modifica non sostanziale richiesta, considerando soltanto l’area denominata “piazzale D”;
- f. che nella seduta finale del 01/12/2023, la Conferenza, preso atto della difformità tra la prima relazione tecnica e quella integrativa, constatata la mancata integrazione della domanda, nonché la mancata richiesta di modifica dell’oggetto della Conferenza e la mancata espressione dell’Università degli Studi del Sannio sulle aree che non erano state indicate in prima istanza, riteneva di poter autorizzare la sola annessione dell’area denominata “piazzale D”, precisando che l’eventuale annessione delle aree denominate “piazzale C” e “piazzale E”, avrebbe dovuto essere oggetto di una nuova istanza da valutare separatamente dal procedimento di riesame;
- g. che l’Ente Idrico Campano, con nota prot. 4901 del 26/02/2024, trasmessa dopo la chiusura della Conferenza di Servizi, esprimeva parere favorevole con prescrizioni facendo riferimento anche alle aree denominate “piazzale C” e “piazzale E” (*scarico indicato nell’elaborato grafico presentato – Tavola T – revisione del 06/11/2023*);

h. che nel D.D. 150 del 14/05/2024, con cui si concludeva il procedimento di riesame e modifica non sostanziale e in particolare nell'allegato denominato "Quadro riassuntivo prescrizioni" venivano riportate anche le prescrizioni dell'ARPAC, del Comune di S. Antonio Abate e dell'Ente Idrico Campano relative alle aree denominate "piazzale C" e "piazzale E", precisando che: *"Le prescrizioni di tutti gli Enti relative alle modifiche non sostanziali non autorizzate con il provvedimento di riesame sono inapplicabili e quindi decadono"*.

**CONSIDERATO** che la società La Rosina s.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l'impianto indicato al punto a., con nota inviata a mezzo PEC in data 09/06/2024.

**RILEVATO** che la richiesta di modifica da ultimo citata si riferisce a:

- annessione di due aree funzionalmente collegate, descritte nell'allegato "Tavola S-1 piazzali"; esse sono denominate "Piazzale C" e "Piazzale E".

### **CONSIDERATO**

a. che la scrivente UOD, con nota PG/2024/0340254 del 09/07/2024, ha richiesto alla società La Rosina s.r.l. documentazione integrativa, tra cui il versamento della tariffa istruttoria, indispensabile ai fini della procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. 58/2017;

b. che la società La Rosina s.r.l., con nota PEC del 21/07/2024, ha trasmesso documentazione integrativa, tra cui:

- relazione asseverata a firma di tecnico abilitato in cui si attesta che le aree da anettere, in virtù dell'istanza di modifica trasmessa a mezzo PEC in data 09/06/2024, sono le stesse indicate nella relazione integrativa presentata nel corso del procedimento di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali, sulle quali l'ARPAC Dipartimento di Napoli, il Comune di S. Antonio Abate e successivamente l'Ente Idrico Campano avevano espresso parere favorevole con prescrizioni;
- asseverazione motivata che l'impianto non è soggetto a procedura di VIA, screening/verifica, valutazione di Incidenza;
- ricevuta di avvenuto versamento della tariffa istruttoria;
- titolo di disponibilità delle aree da anettere;

c. che l'Università degli Studi del Sannio, con nota del 25/07/2024, ha trasmesso il proprio parere riportante esito favorevole sulla modifica non sostanziale oggetto del presente provvedimento, nonché conferma di quanto dichiarato dalla società nella relazione tecnica asseverata di cui al punto b.;

d. che, nel rispetto dei principi di conservazione degli atti, di efficienza e celerità che devono guidare l'agire della P.A., i pareri dell'ARPAC, del Comune di S. Antonio Abate e dell'Ente Idrico Campano citati in premessa, in quanto atti istruttori collegati, consentono una compiuta valutazione dell'istanza presentata e motivazione del provvedimento di accoglimento;

e. che alla luce della corrispondenza, asseverata e verificata, tra le aree indicate nella relazione integrativa presentata nel corso del procedimento di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali e quelle relative all'istanza trasmessa dalla società La Rosina s.r.l., con nota PEC del 09/06/2024, è possibile considerare, nell'ambito del procedimento oggetto del presente atto, i pareri favorevoli con prescrizioni, espressi dall'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli dal Comune di S. Antonio Abate e dall'Ente Idrico Campano citati in premessa;

f. che pertanto, alla luce della relazione tecnica e ambientale della società, delle risultanze istruttorie e dei succitati pareri dell'Università degli Studi del Sannio, a firma del Dr. Ing. Paolo Loschiavo e del Prof. Ing. Francesco Pepe, dell' ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, del Comune di S. Antonio Abate e dell'Ente Idrico Campano, è possibile attestare che la modifica richiesta:

- non incide negativamente sugli impatti ambientali previsti nel progetto già autorizzato;
- non comporta variazioni della potenzialità di trattamento dell'impianto;
- non prevede modifiche ai quantitativi autorizzati.

- g. che pertanto la modifica all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 150/2024 è da ritenersi ammissibile ed è considerata non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.D. n. 925 del 06/12/2016 "Linee guida A.I.A.";
- h. che la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. n. 59/2018;
- i. che la modifica richiesta è descritta dettagliatamente nella documentazione tecnica trasmessa dalla società, valutata in corso di istruttoria e confluita negli allegati al presente provvedimento che integrano il rapporto tecnico allegato al D.D. n. 150/2024.

**CONSIDERATO, altresì** che la modifica proposta comporta variazioni/integrazioni del rapporto tecnico allegato al D.D. n. 150 del 14/05/2024 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto è necessario aggiornare il citato D.D. n. 150/2024.

**RITENUTO** di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo rinnovata alla società La Rosina s.r.l. per l'impianto IPPC 6.4.b.2, sito in S. Antonio Abate (NA) alla via Scafati,3 e di aggiornare il citato D.D. n. 150/2024, sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi del Sannio e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

## DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

- di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo rinnovata alla società La Rosina s.r.l. per l'impianto IPPC 6.4.b.2, sito in S. Antonio Abate (NA) alla via Scafati,3 e di aggiornare il citato D.D. n. 150/2024;
- di precisare** che la modifica di cui al punto precedente, così come riportato in narrativa e qui integralmente richiamato, si riferisce a:
  - annessione di due aree funzionalmente collegate, descritte nell'allegato "Tavola S-1 piazzali"; esse sono denominate "Piazzale C" e "Piazzale E".
- di precisare** che la modifica richiesta è descritta dettagliatamente nella documentazione tecnica trasmessa dalla società, valutata in corso di istruttoria e confluita nella documentazione tecnica allegata al presente provvedimento;
- di precisare** che Il rapporto tecnico, parte integrante e sostanziale del D.D. n. 150/2024, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione Integrata Ambientale è aggiornato dagli allegati al presente provvedimento;
- di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 150 del 14/05/2024 e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, inviata con PEC del 09/06/2024 e successivamente integrata;
- di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al D.D. n. 150 del 14/05/2024, come aggiornato dal presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;
- di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
- di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituiti dall'A.I.A.;

9. **di prescrivere** che, prima di dare esecuzione alla variazione autorizzata col presente provvedimento, dovranno essere ottemperati gli adempimenti relativi ad eventuali aggravati del rischio incendio e/o a comunicazioni da inviare al competente Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto di quanto prescritto dal DM 18/10/2019;

10. **di prescrivere**, in conformità con quanto riportato nel parere ARPAC di cui al punto d. delle premesse:

- che gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio del piazzale "E" e del piazzale "C" dovranno essere funzionanti e gestiti anche durante la stagione non produttiva;
- che per ciascuno degli impianti di trattamento acque di prima pioggia, dovranno essere individuati n. 2 pozzetti di controllo, uno posto in uscita dall'impianto di trattamento acque di prima pioggia e uno posto sulla linea di bypass della seconda pioggia. Rappresentare nella Tavola T le linee delle acque di seconda pioggia e indicare con le sigle PF4 PF5 e PF7 i pozzetti immediatamente prima dell'immissione nel corpo idrico recettore;
- di integrare il PMC:
- prevedendo per i punti di controllo PF4-PF5 e PF7 anche la determinazione del parametro "idrocarburi totali";
- specificando nei Rapporti di Prova relativi agli autocontrolli ai punti PF4 PF5 e PF7 le condizioni al momento del campionamento, ovvero quali linee contribuiscono allo scarico (acque di prima pioggia, acque di seconda pioggia o entrambe);
- inserendo i controlli previsti dall'istruzione operativa Gestione impianto di depurazione da trasmettere, unita-mente agli autocontrolli agli scarichi, all'interno della Relazione Annuale;

11. **di prescrivere**, in conformità con quanto riportato nel parere del Comune di S. Antonio Abate di cui al punto d. delle premesse, la temporaneità dell'utilizzo del fondo in zona agricola a parcheggio e carico scarico merci (piazzale E);

12. **di prescrivere**, in conformità a quanto riportato nel parere dell'Ente Idrico Campano di cui al punto g. delle premesse:

- rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel Regolamento per la disciplina dello scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura (deliberazione Comitato Esecutivo 9 Gennaio 2019, n. 3);
- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii, colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- volume medio annuo pari a 300.000 mc/anno;
- che, in ogni caso, il volume totale annuo che l'azienda potrà scaricare in pubblica fognatura potrà essere suscettibile di variazioni (in aumento o in diminuzione) fermo restando l'obbligo di produrre entro il 31 gennaio di ogni anno la dichiarazione della quantità di acque reflue complessivamente scaricate in pubblica fognatura utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore del S.I.I. (cfr. articolo 18 comma 2 del Regolamento del S.I.I.);
- portata di punta massima consentita al pozzetto PF1 indicato in planimetria - TAV.T, pari a 55 l/s;
- che, in conformità al vigente Regolamento del S.I.I. (art. 3 - Usi della risorsa idrica, scarichi fognari e tipologie di fornitura, comma 5), Il gestore del Servizio Idrico Integrato, laddove dovesse registrarsi il possibile rischio della mancata integrità delle infrastrutture fognario/depurative ad esso affidate in gestione, potrà impartire specifiche prescrizioni relative alla quantità di acqua reflua da scaricare nonché alle modalità, tempi ed orari per effettuare lo scarico;
- mantenimento del sistema complessivo dello scarico, comprensivo del misuratore di portata e del campionatore automatico, in conformità alle indicazioni riportate nell'elaborato grafico presentato;

- obbligo di produrre apposita istanza sui modelli predisposti dal gestore per l'allacciamento fognario da realizzare come indicato in planimetria - TAV.T dell'istanza in oggetto;
- obbligo di comunicare l'attivazione dello scarico al pozzetto PF4 da realizzare;
- comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento e/o delle condotte fino al punto di recapito finale;
- obbligo di produrre, entro il 31 gennaio di ogni anno, sugli appositi moduli predisposti dal Gestore del S.I.I., l'autodenuncia annuale delle portate emunte da ogni singola fonte autonoma;
- rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che, eventualmente, il Gestore della rete fognaria impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento;
- obbligo di stipula di regolare contratto con Ditta/Società regolarmente autorizzata per lo smaltimento degli eventuali rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo;

13. **di prescrivere** che sui piazzali "C" ed "E" non potranno essere svolti processi produttivi e non potranno essere stoccati di rifiuti e/o sostanze potenzialmente inquinanti.

Sui citati piazzali "C" ed "E", prima dell'utilizzo, dovrà essere installato un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionato.

Al riguardo la società, prima della messa in funzione dell'impianto di trattamento e del conseguente utilizzo dei piazzali "C" ed "E", dovrà darne opportuna comunicazione trasmettendo a questa UOD e all'ARPAC relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è adeguatamente dimensionato ed è stato realizzato e sarà gestito secondo quanto indicato nel parere ARPAC richiamato in premessa, nonché nelle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nella documentazione ad esso allegata. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare l'effettiva conformità e l'adeguatezza dell'impianto.

La realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, da realizzare sui suddetti piazzali dovrà essere preventivamente autorizzata da questa UOD, nonché dagli altri enti competenti;

14. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare ulteriori modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

15. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

16. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

17. **di notificare** il presente provvedimento alla La Rosina s.r.l.;

18. **di trasmettere** tramite comunicazione di pubblicazione sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di Sant'Antonio Abate (NA), alla Città Metropolitana di Napoli, all'A.R.P.A.C. – Napoli, all'A.S.L. Na 3 SUD, all'Ente Idrico Campano, all'Università degli Studi del Sannio e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e del Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;

19. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Avv. Pier Giorgio de Geronimo**

